

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 675

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTONI, LUBRANO DI RICCO, PAGANO,
DONISE, PELELLA, DE MARTINO Guido, SALVATO e
CARCARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994

Finanziamento delle opere di ricostruzione delle
zone terremotate

ONOREVOLI SENATORI. - Alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di legge (atto Camera n. 841) per il rifinanziamento delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del 1980. La stessa proposta si intende ora sottoporre anche alla vostra attenzione.

Purtroppo i fondi assegnati dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, alle zone terremotate per il triennio 1992-1994 non sono sufficienti.

Come ha accertato la stessa Commissione parlamentare di inchiesta, «presumibilmente» occorrono ancora dai 4.000 ai 10.000 miliardi di lire per chiudere la fase della ricostruzione.

Si rende necessaria una nuova legge di rifinanziamento, che nel rispetto di rigorosi principi di spesa e di tempo determinati dalla Commissione prima, e dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, poi, possa essere una certezza per quanti ancora non sono riusciti a costruire una casa.

Oggetto della presente proposta di legge saranno pertanto tutti coloro che abbiano

fatto richiesta, entro il 31 marzo 1984, in un ambito territoriale che il Governo dovrà ridefinire con lo scopo di ridurre le aree di intervento ai soli territori rimasti ancora danneggiati.

In questo modo si vuole proporre di ricondurre al nucleo vero le zone terremotate e tagliare drasticamente l'elenco degli aventi diritto.

Solo così sarà possibile in sede ministeriale accertare il danno residuo ancora da risarcire ed agire veramente in direzione dei bisogni della gente ed in via definitiva.

Il titolo II della presente proposta di legge riaffronta il problema del prosieguo delle attività industriali previste agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Anche in questo caso si tratta di dare continuità ad un processo ancora in corso con la individuazione di una responsabilità di coordinamento di tipo ministeriale che possa assumere decisioni sul futuro del processo industriale.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.**

*(Ridefinizione dell'ambito territoriale
e modalità di intervento)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, previo parere di una Commissione composta da quindici deputati e da quindici senatori, uno o più decreti per la ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento previsti dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. Con i decreti di cui al comma 1 il Governo deve perseguire lo scopo di ridurre le aree di intervento ai soli territori ancora danneggiati per consentire, considerati i criteri di tempo e di spesa determinati dalla Commissione di cui al medesimo comma 1, a ciascun soggetto che ne abbia effettivo diritto di provvedere al ripristino del bene danneggiato.

3. Per i comuni riconosciuti disastri ai sensi del comma 1 deve essere prevista una riserva speciale del 20 per cento delle disponibilità finanziarie.

4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere finanziate le domande di ricostruzione o di riparazione dei comuni di cui al comma 1 presentate entro il 31 marzo 1984.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli oneri derivanti dalle richieste di finanziamento censite alla data del 31 marzo 1994 ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 miliardi di cui lire 500 miliardi per il 1995, lire 2.000 miliardi per il 1996, e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 2.500 miliardi per il 1997, da ripartire fra i comuni di cui all'articolo 1 con specifica deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini di cui al comma 1 il CIPE in sede di riparto riserva:

a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative secondo i criteri di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32;

b) il 10 per cento alle amministrazioni dello Stato, con priorità per la ricostruzione degli edifici di culto;

c) il 10 per cento per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

3. All'onere derivante da quanto previsto al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 del finanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Per il 1997 si prevede in sede di legge finanziaria per il 1995.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le somme stanziata e non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 1999, iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nello stato di previsione relativo all'Ente nazionale per le strade, sono reiscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Censimento delle esigenze degli enti locali)

1. Sulla base delle documentazioni già trasmesse dai comuni di cui all'articolo 1 al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero dei lavori pubblici e comunque entro la data del 31 marzo 1984, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il CIPE propone il riparto dei fondi di cui all'articolo 2 della presente legge nel rispetto delle priorità indicate all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e c) della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. Nel centro antico individuato come zona omogenea A ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, oltre ai soggetti previsti alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, possono finanziarsi contestualmente, ai fini del completamento della ricostruzione dei comparti, anche i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 3.

3. La ricostruzione nelle aree di cui al comma 2, su richiesta dei comuni, è coordinata dalla competente soprintendenza.

Art. 4.

(Interessi attivi)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 trasmettono al Ministero dei lavori pubblici il piano di utilizzo per gli interessi attivi maturati sui fondi di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e della presente legge. Il Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla trasmissione ne autorizza l'utilizzo con proprio provvedimento. Decorso tale termine senza che il Ministro dei lavori pubblici si pronunci, il piano si intende autorizzato.

Art. 5.

(Opere pubbliche)

1. I comuni di cui all'articolo 1 possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche strettamente necessarie all'opera di ricostruzione i fondi assegnati dalla presente legge in misura non superiore al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25 per cento. Prioritariamente possono essere individuate opere di edilizia scolastica, municipi, piani di zona e quanto altro necessario a rendere vivibile una zona ricostruita.

2. Il comitato tecnico, di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, esprime il proprio motivato parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei comuni interessati ed il CIPE delibera, per quanto di competenza, nei successivi trenta giorni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui sopra, l'autorizzazione si intende assentita.

3. I termini di cui al comma 8 dell'articolo 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398, 4 dicembre 1993, n. 493, riferiti alle imprese artigiane iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono differiti al 31 dicembre 1997.

Art. 6.

(Eliminazione degli insediamenti provvisori)

1. La quota del 5 per cento di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è elevata al limite minimo del 30 per cento nelle regioni Campania e Basilicata.

2. Il riparto delle somme di cui al comma 1 deve prevedere per i comuni disastriati la riserva del 20 per cento.

Art. 7.

(Recupero delle quote non percepite per mancata esenzione IVA)

1. In sede di riparto e di assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze adotta, entro trenta giorni dal

ricevimento delle richieste, una direttiva per il recupero delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) non percepite, comunque da attribuire al cittadino avente diritto.

Art. 8.

(Stato finale e fatturazione)

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 laddove non può procedersi al collaudo finale dei progetti di ricostruzione ai sensi della presente legge per assenza di esibizione di tutte le fatture di spesa, l'ufficio tecnico comunale è autorizzato ad emettere il certificato di ultimazione dei lavori del relativo stato finale solo in presenza di autodichiarazione di responsabilità che trattasi di lavori in economia, dovuti ad emergenza, e previa opportuna certificazione.

2. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di recupero dei crediti derivanti da mancata fatturazione da parte dei soggetti di cui al presente articolo.

TITOLO II

Art. 9.

(Responsabilità di coordinamento)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è responsabile dell'attuazione e del coordinamento degli interventi previsti dagli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 10.

(Assegnazione delle aree)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, stabilisce le procedure previste al comma 4

dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per l'assegnazione dei lotti in proprietà.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni, le province, le comunità montane e le aree di sviluppo industriale, attraverso accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce altresì le procedure per la gestione delle aree di cui al comma 1 del presente articolo ed esercita una funzione di controllo sul rispetto degli obiettivi previsti dalle aziende anche in merito alle assunzioni.

Art. 11.

(Potere di intervento)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha la responsabilità ed il potere, in presenza di aziende fallite od inadempienti rispetto agli impegni assunti ai fini di cui alla presente legge, di revoca e di riassegnazione del contributo erogato ai sensi della medesima legge, tenendo conto anche delle richieste delle imprese artigiane, al fine di consentire la completa utilizzazione delle aree disponibili.